



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Modifiche e integrazioni alla Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4, Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo".

Relazione

Con il presente disegno di legge la Giunta regionale intende affrontare due diverse tematiche legate alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4, recante Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo.

La prima relativa alla attività di cooperazione posta in essere dalla Regione con il Ministero per i beni e le attività culturali, successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 4, e finalizzata alla sottoscrizione di un protocollo di intesa interistituzionale, volto a regolamentare le attività pianificatorie conseguenti alla revisione del Piano paesaggistico, da effettuarsi secondo le procedure di cui all'art. 11 della legge regionale citata, congiuntamente tra amministrazione regionale e amministrazione statale.

Con l'altra, si propone di dare certezza sia agli Enti locali, sia agli operatori del settore, introducendo alcune limitate modifiche allo scopo di definire taluni aspetti o profili delle disposizioni normative emersi a seguito della prima fase di applicazione della legge.

Il disegno di legge è composto da tre articoli: il primo dedicato alle modifiche ed integrazioni da apportare, per le finalità suddette, alla legge regionale n. 4/2009; il secondo porta a completamento la disciplina della Commissione per il paesaggio e la qualità architettonica istituita dall'art. 7 della legge citata e l'ultimo attiene all'entrata in vigore del disposto legislativo.

Nello specifico l'art. 1 è composto da dieci commi nei quali sono state riportate le modifiche ai singoli articoli della L.R. n. 4/2009, come precisato nel primo comma della disposizione.

Con la modifica prevista nel secondo comma si introduce una ragionevole limitazione di carattere temporale al divieto di alienazione separata dell'ampliamento rispetto all'unità immobiliare.

Il terzo comma sposta il termine dei novanta giorni di cui all'art. 2, comma 7 della legge regionale n. 4/2009, assegnato ai Comuni per la individuazione degli immobili in contrasto con i caratteri tipologici e architettonici del centro storico, al 30 aprile 2010.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'abrogazione del quinto comma dell'art. 3, contenuta nel quarto comma dell'art. 1 del disegno di legge, deve essere letta in coordinamento con il successivo comma dieci, nel quale la disposizione abrogata viene sostanzialmente riproposta in una più corretta collocazione sistematica.

Il quinto comma estende il divieto di applicazione relativo ai casi di pericolosità idrogeologica elevata o molto elevata, anche alle ipotesi della demolizione e ricostruzione disciplinate nell'art. 5 della citata legge regionale.

Il sesto comma si limita a prorogare il termine previsto per l'avvio delle procedure di accatastamento degli immobili interessati dagli interventi straordinari di ampliamento e demolizione con ricostruzione, che trovano la loro regolamentazione nella legge.

Il settimo comma richiama l'applicazione della disciplina statale in materia di parcheggi e, precipuamente, l'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Attribuisce ai Comuni la possibilità di una loro monetizzazione nelle ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio sia inferiore a 20 mq e quindi insufficiente per assolvere la sua funzione di incremento volumetrico collegato ad interventi di ampliamento.

Il comma ottavo si limita ad apportare una modifica di carattere formale, sostituendo la comunicazione di inizio lavori, con la più corretta richiesta di concessione edilizia.

Il nono comma introduce nell'art. 11 della legge regionale n. 4, l'integrazione riferita alle modalità di copianificazione tra Ministero e Regione nei casi di revisione e adeguamento del Piano Paesaggistico, di cui sopra si è detto.

Il decimo comma si limita a riproporre il contenuto del quinto comma dell'art. 3, abrogato, nell'ambito dell'art. 13 della legge regionale n. 4/2009, sede più consona alle finalità perseguite dal legislatore regionale.

L'articolo 2, come detto, disciplina la materia dei compensi spettanti ai componenti della Commissione per il paesaggio e la qualità architettonica al fine di dare operatività a tale organismo ed al disposto della legge regionale n. 4/2009.

L'articolo 3 stabilisce, infine, che la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, in considerazione del carattere di urgenza della stessa.